



Agenzia Regionale Universiadi – ARU 2019

STATUTO

(LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2016, N. 6, ARTICOLO 18)

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ	pag. 3
ART. 2 – DENOMINAZIONE E LOGO	pag. 3
ART. 3 – SEDE	pag. 3
ART. 4 – ATTIVITÀ	pag. 4

CAPO II – ORGANI

ART. 5 – ORGANI	pag. 5
ART. 6 – COMITATO DIRETTIVO E PRESIDENTE	pag. 5
ART. 7 – DIRETTORE GENERALE	pag. 7
ART. 8 – COMITATO DI RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI LOCALI DELLA CAMPANIA	pag. 8
ART. 9 – COMITATO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE	pag. 9
ART. 10 – COLLEGIO DEI REVISORI	pag. 9

CAPO III – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 11 – ESERCIZIO FINANZARIO, BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO GENERALE	pag. 11
---	---------

CAPO IV – UFFICI, PERSONALE E MEZZI FINANZIARI

ART. 12 – ORGANIZZAZIONE OPERATIVA	pag. 11
ART. 13 – RESPONSABILI DELLE AREE	pag. 12
ART. 14 – UFFICI	pag. 12
ART. 15 – PERSONALE	pag. 13
ART. 16 – MEZZI FINANZIARI	pag. 13

CAPO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI

ART. 17 – VIGILANZA E CONTROLLO	pag. 14
ART. 18 – CESSAZIONE DELL'AGENZIA	pag. 14

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 19 – RINVIO	pag. 14
ART. 20 – REGIME TRANSITORIO	pag. 14
ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 14

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Principi generali e finalità)

1. - In attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (*“Prime misure per la razionalizzazione della spesa e del rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016”*), per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019, in Campania, è istituita l'Agenzia Regionale Universiadi 2019, di seguito denominata ARU 2019.
2. - L'ARU 2019 è ente di scopo della Regione Campania, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
3. - L'ARU 2019 opera in coerenza con gli indirizzi strategici impartiti dal Presidente della Regione Campania.

Articolo 2 (Denominazione e logo)

1. - L'Agenzia assume la denominazione di “ARU 2019”.
2. - Il logo dell'Ente riporta la relativa denominazione sotto al logo della Regione Campania e la dicitura “Universiadi 2019”.

Articolo 3 (Sede)

1. - L'ARU 2019 ha la sede legale in Napoli, alla via S. Lucia, 81, nei locali della Giunta Regionale della Campania.

Articolo 4 (Attività)

1. - L'ARU 2019 è competente a porre in essere tutte le attività gestionali, operative ed organizzative, anche in attuazione del contratto di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione Universiadi 2019, fatte salve le competenze esclusive del Comitato Universitario Sportivo Italiano (CUSI) nei rapporti con la Federazione Italiana Sport Universitari (FISU) e la gestione tecnica degli eventi sportivi. In particolare, l'ARU 2019 cura, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'attuazione di tutti i compiti e le funzioni volti alla realizzazione delle Universiadi 2019, in conformità con il contratto di assegnazione della FISU;
- b) la redazione dei Piani previsti dal contratto di assegnazione e di ogni altra attività di pianificazione necessaria per le Universiadi 2019;
- c) la pianificazione e la realizzazione degli interventi infrastrutturali per il potenziamento e l'efficientamento dell'impiantistica sportiva, necessarie alla realizzazione delle Universiadi 2019, secondo la specifica programmazione;
- d) la pianificazione e i conseguenti accordi attuativi con la Regione o con altri enti pubblici e/o privati per l'attuazione di tutti gli interventi previsti dalla lettera a) (accoglienza, residenze, strutture ricettive, mense e trasporti etc.);
- e) l'organizzazione e la gestione dell'evento e di tutte le manifestazioni collegate o correlate con lo svolgimento delle Universiadi 2019, secondo specifica pianificazione;
- f) la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, connessa con l'evento.

CAPO II - ORGANI

Articolo 5 (Organi)

1. - Sono organi dell'ARU 2019:

- a) il Presidente;
- b) Comitato Direttivo;
- c) il Direttore Generale;
- d) il Comitato di Rappresentanza degli Enti Locali della Campania;
- e) il Comitato delle discipline sportive;
- f) il Collegio dei Revisori.

Articolo 6 (Comitato Direttivo e Presidente)

1. - Il Comitato direttivo (di seguito “Comitato”) è costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale, tra persone in possesso di comprovata esperienza direzionale e gestionale ovvero tra personalità del mondo accademico, sportivo o dell’ordinamento giudiziario.

2. - Il Presidente del Comitato è Presidente dell’ARU 2019 e ha la rappresentanza legale della stessa.

3. - Le delibere del Comitato sono assunte a maggioranza dei componenti. Alle riunioni del Comitato partecipano, previa rituale convocazione e senza diritto di voto, il Direttore Generale e i membri del Comitato Istituzionale Universiadi 2019 (CIU 2019) previsto dall’art. 18, comma 2, lett. c), della legge regionale n. 6/2016.

4. - Il Comitato cura l’attuazione del contratto di assegnazione delle Universiadi 2019 con la FISU ed in particolare:

- a) approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto;

- b) adotta il bilancio di previsione ed il rendiconto generale, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- c) approva il programma di attività delle Universiadi e ogni altro Piano previsto dal contratto di assegnazione, comunque necessario per le Universiadi;
- d) determina la dotazione organica dell'Ente, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- e) propone la nomina del Direttore Generale e dei Responsabili delle Aree;
- f) nomina i componenti dei Comitati previsti dagli articoli 8 e 9 del presente Statuto;
- g) approva i programmi operativi su proposta del Direttore Generale e predisposti dal Responsabile dell'Area competente;
- h) esercita ogni altra competenza prevista dal presente Statuto.

5. - Il Comitato trasmette alla Giunta Regionale, per la successiva approvazione:

- a) il Piano di attuazione per le Universiadi 2019 e relative previsioni di spesa;
- b) il bilancio di previsione ed il rendiconto;
- c) la proposta di dotazione organica dell'Ente.

6. - Il Comitato approva, su proposta del Direttore Generale, i seguenti regolamenti:

- a) Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti;
- c) Regolamento per gli affidamenti in economia e la disciplina dei relativi contratti;
- d) Regolamento di contabilità;
- e) Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza;
- f) ogni ulteriore Regolamento che dovesse rendersi necessario per garantire la migliore efficacia, efficienza ed economicità della propria azione amministrativa e lo svolgimento delle Universiadi 2019.

7. - L'incarico di Presidente e di componente del Comitato è conferito a titolo gratuito per la durata di tre anni, salvo rinnovo per il tempo strettamente necessario alla chiusura delle attività dell'Agenzia.

8. - All'incarico di Presidente e di componente del Comitato si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità previste dalla vigente normativa.

9. - In caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, le funzioni sono assicurate fino alla nomina del nuovo Presidente dal componente più anziano, il quale sostituisce il Presidente anche nel caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni previsto dalla legge.

Articolo 7 (Direttore Generale)

1. - Il Direttore Generale esercita tutti poteri di direzione e gestione in coerenza con gli atti e i provvedimenti del Comitato. Il Direttore Generale, in particolare:

- a) propone al Comitato l'adozione dei regolamenti e della pianta organica dell'Ente;
- b) dà attuazione agli indirizzi del Comitato;
- c) gestisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente;
- d) svolge funzioni di propulsione, coordinamento, controllo e vigilanza nei confronti degli uffici dell'ente, avocando a sé, in caso di inerzia, il compimento dei relativi atti.

2. - Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato direttivo, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza e professionalità nelle materie d'interesse dell'Agenzia.

3. - Il rapporto di lavoro con il Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile fino al termine di durata dell'Agenzia, redatto

secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente della Giunta, sentito il Comitato direttivo.

4. - All'incarico di Direttore Generale si applicano le disposizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dalla vigente normativa.

Articolo 8 (Comitato di Rappresentanza degli Enti Locali della Campania)

1. - In attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale n. 6/2016, è istituito il Comitato di Rappresentanza dell'Area Metropolitana di Napoli, delle Province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e delle Università Campane, quale organismo consultivo per promuovere l'integrazione dell'evento sportivo Universiadi 2019 con azioni ed iniziative di valorizzazione culturale e socioeconomica del territorio dell'Area Metropolitana di Napoli e delle Province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e delle Università Campane.

2. - Il Comitato di rappresentanza è composto da:

- a) un delegato del Presidente della Regione Campania;
- b) il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli o suo delegato;
- c) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni della Campania (ANCI – Campania);
- d) un rappresentante dell'Unione Province della Campania (UPI – Regione Campania);
- e) due Rettori delle Università della Campania, designati dal Presidente della CRUI;
- f) un rappresentante dell'Unioncamere della Campania.

3. - Il funzionamento e i compiti del Comitato di rappresentanza di cui al presente articolo sono disciplinati con atto del Comitato direttivo.

Articolo 9
(Comitato delle discipline sportive)

1. - È istituito il Comitato delle discipline sportive della Universiadi Napoli 2019.
2. - Il Comitato delle Discipline Sportive ha funzioni consultive ed esprime parere obbligatorio su tutti gli atti di natura tecnico-sportiva connessi con la pianificazione e realizzazione della manifestazione Universiadi 2019.
3. - Il Comitato delle Discipline Sportive è composto da 9 membri, di cui cinque su designazione del CUSI e quattro del CONI. A singole sedute, in coerenza con gli argomenti trattati, potranno essere invitati i rappresentanti delle singole Federazioni Nazionali competenti, senza diritto di voto.
4. - Il Comitato delle Discipline Sportive è nominato dal Consiglio direttivo, che approva apposito disciplinare al fine del relativo funzionamento.

Articolo 10
(Collegio dei Revisori)

1. - Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, nominati tra i Revisori Contabili iscritti negli albi dei revisori dei conti della Regione Campania.
2. - Il Presidente del Collegio provvede alla convocazione ed alla organizzazione dei lavori.
3. - Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARU 2019. In particolare:
 - a) vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

- c) verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;
- d) esprime parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;
- e) redige la relazione sul conto consuntivo;
- f) trasmette al Comitato direttivo e al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività svolta e, entro il 30 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sulla gestione della Agenzia riferita all'anno precedente;
- g) fornisce ogni informazione richiesta dalla Regione e dà immediata comunicazione al Comitato direttivo e al Presidente della Giunta regionale delle eventuali irregolarità riscontrate.

4. - Al Presidente ed agli altri componenti del Collegio dei Revisori spetta un'indennità annua, determinata all'atto della nomina in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

5. - I componenti del Collegio restano in carica per un triennio, salvo rinnovo per il tempo necessario alla chiusura delle attività dell'Agenzia.

6. - All'incarico di Presidente e di componente del Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni di incompatibilità e inconfiribilità previste dalla vigente normativa.

7. - I componenti decadono dalla carica:

- a) in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;
- b) in caso di assenza, anche se motivata, per un periodo superiore a sei mesi consecutivi;
- c) in caso di gravi e reiterate inadempienze.

8. - La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del Direttore generale.

CAPO III - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 11

(Esercizio finanziario, bilancio di previsione e rendiconto generale)

1. - L'esercizio finanziario dell'ARU 2019 coincide con l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. - Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti, gli eventuali provvedimenti di variazione ed il rendiconto generale sono adottati dal Comitato direttivo su proposta del Direttore Generale e sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale corredati dai pareri del Collegio dei Revisori.

CAPO IV - UFFICI, PERSONALE E MEZZI FINANZIARI

Articolo 12

(Organizzazione operativa)

1. - L'organizzazione operativa dell'Agenzia si articola nelle seguenti quattro Aree:
 - a) Area Istituzionale;
 - b) Area Tecnica;
 - c) Area Amministrativa;
 - d) Area Marketing e Comunicazioni.
2. - Le specifiche competenze affidate a ciascuna Area e l'organizzazione degli uffici saranno individuate con apposito Regolamento approvato del Comitato, su proposta del Direttore.
3. - La responsabilità delle Aree verrà attribuita dal Direttore Generale, previa delibera d'individuazione di soggetti di comprovata professionalità nei settori di riferimento, adottata dal Comitato in esito a procedura d'interpello rivolta prioritariamente a dirigenti e funzionari della Regione Campania.
4. L'Agenzia si avvale in conformità alla disciplina vigente di esperti nella materia sportiva e di organizzazione di manifestazioni sportive multidisciplinari.

Articolo 13 (Responsabili delle Aree)

1. - I Responsabili delle Aree dell'ARU 2019:

- a) curano l'attuazione dei piani e dei programmi predisposti dal Comitato, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione, anche esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate relativi allo specifico ufficio;
- b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale;
- c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli Uffici da essi dipendenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi, in caso di inerzia;
- d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Articolo 14 (Uffici)

1. - In relazione alle attività dell'ARU 2019, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni e integrazioni nonché le norme in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

2. - L'ARU 2019 disciplina con apposito Regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione, professionalità, responsabilità ed amministrazione per obiettivi. Il regolamento definisce anche i requisiti minimi previsti per ciascuna figura contemplata dalla pianta organica.

3. - L'ARU 2019 tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori in conformità alle norme vigenti.

4. - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dallo Statuto dei lavoratori e dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni-Autonomie Locali.

Articolo 15
(Personale)

1. – L’Agenzia si avvale del personale comandato o distaccato dalla Regione Campania o da altri Enti Pubblici.
2. – Gli oneri per il personale comandato sono a carico dell’Agenzia.

Articolo 16
(Mezzi finanziari)

1. – L’ARU 2019 dispone dei seguenti mezzi finanziari:
 - a) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;
 - b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
 - c) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali, per lo svolgimento delle Universiadi 2019;
 - d) entrate derivanti dal Piano di *Marketing* ed altri introiti connessi con le Universiadi 2019;
 - e) ogni altra entrata o provento connesso con l’evento.

CAPO V - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 17
(Vigilanza e controllo)

1. - Il controllo e la vigilanza sull’attività dell’Agenzia sono riservati alla Giunta Regionale della Campania.

2. - Sono fatte salve le attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 18
(Cessazione dell’Agenzia)

L’Agenzia cesserà con la conclusione delle Universiadi e dei relativi adempimenti di rendicontazione finale.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19
(Rinvio)

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e ai Regolamenti vigenti.

Articolo 20
(Regime transitorio)

In fase di prima attuazione, nelle more della costituzione degli organi di cui agli articoli 6 e 7, le funzioni attribuite dal presente Statuto al Comitato e al Direttore Generale sono esercitate da un Commissario straordinario nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione dalla Giunta Regionale.

Articolo 21
(Entrata in vigore)

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.